

sarà avvenuta nello Stato ; da sei mesi ad un anno, se all'estero.¹

La stessa pena potrà essere aumentata di uno o due gradi quando la diserzione sia avvenuta nei porti al di là dei limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabottaggio.

In tutti i casi il disertore incorrerà in una multa da lire cinquantuna a duecento, che sarà devoluta per intero alla cassa degl'invalidi.

266. Quando la diserzione abbia avuto luogo di concerto, fra tre o più persone dell'equipaggio, sarà considerata complotto e punita coll'aumento di uno o due gradi.

267. Quando la diserzione sia commessa mediante uso d'armi, con violenza, percosse o ferite, le quali non costituiscano da per sè un crimine o un delitto, il disertore sarà punito col carcere non minore di un anno, ed estendibile a tre anni.

268. Se la diserzione sia accompagnata da esportazione di oggetti eccedenti il valore di lire dieci, o da violenze, percosse o ferite, le quali costituiscano da per sè un crimine o un de-

litto, si osserveranno le disposizioni intorno ai rei di più reati.

269. Se la diserzione avrà luogo da una nave armata in corso, sarà sempre applicato il massimo della pena comminata, secondo i casi, dal presente Codice.²

270. In tutti i casi contemplati dai precedenti articoli, se il disertore si costituirà a bordo della nave prima della partenza dal porto, e non più tardi di giorni cinque nello Stato, di due all'estero, sarà soggetto soltanto a punizione disciplinare, salvo il risarcimento dei danni come di diritto.

271. Qualora il disertore nello Stato sia arrestato prima della partenza della nave, il capitano potrà ottenerne dall'autorità marittima la consegna a bordo, avuto riguardo alle particolari circostanze del fatto.

272. Qualora venga arrestato prima della partenza della nave, l'individuo disertato in paese estero sarà rimesso al capitano, e verrà sottoposto a procedimento penale al ritorno della nave nello Stato.

273. Qualora il colpevole fosse in debito al tempo della diserzione per antici-

¹ Al « carcere » equivale la « detenzione ».

² Confr. C., 208, 432.